

Sentenza del 11/03/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. Liguria Sezione 2

Testo:

Richieste delle parti:

Appellante: Chiede riforma prima sentenza; dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del fermo e di tutti gli atti prodromici collegati. Spese, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Appellato: non costituito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 04.06.2018, la ricorrente si oppone all'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo comunicata con atto n. 00120180001267138000 e scaturente dall'omesso pagamento al Comune di Santo Stefano di Magra della TARSU per gli anni 2009-10-11 e 12 e dell'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, onde sentirne ordinare la nullità, nonché ottenere la cancellazione del fermo.

La società ricorre presso la CTP SP, lamentando:

che impugna la comunicazione di iscrizione del fermo perché è venuta solo con essa a conoscenza del debito, in assenza di notifica di atti prodromici;

che la comunicazione è carente di motivazione;

che oltre alla omessa notifica di atti prodromici la sottoscrizione dell'atto è avvenuta da parte di funzionario non avente potere di firma;

che le notifiche predette sono inesistenti Chiede annullamento dell'atto opposto, spese.

Il concessionario si costituisce ed evidenzia:

Che la comunicazione in questione è stata preceduta da preavviso di fermo notificato alla società il 17.02.2016, che ha anche chiesto la rateazione del debito senza peraltro rispettare la regolarità delle rate, fatto che autorizza la riscossione dell'intero.

Che le notifiche prodromiche sono regolari, e produce copia degli avvisi e delle ingiunzioni recanti in allegato la prova della regolare notifica;

Che la motivazione dell'atto è conforme a legge; Che la lite è temeraria;

Chiede reiezione del ricorso, spese.

Successivamente la società deposita memoria con riferimento alle produzioni del concessionario, contestando la conformità e disconoscendo la sottoscrizione in calce alle notifiche.

CTP SP con la sentenza oggi impugnata esamina e respinge tutte le lagnanze della ricorrente, ritenute infondate; grava di spese la ricorrente.

Successivamente la società presenta appello presso questa CTR; formula motivi:

1 Lamenta difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà della sentenza laddove non ha avuto alcun riguardo al disconoscimento effettuato dalla società della documentazione prodotta dal concessionario, né ha disposto il deposito degli originali degli atti e delle notifiche;

2 Lamenta -allo stesso modo- l'omessa considerazione della richiesta di verifica;

3 Lamenta il mancato approfondimento dei vizi esposti per ciascun atto depositato dal concessionario (scarsa leggibilità delle copie, indecifrabilità del firmatario, non autenticità);

4 Lamenta come non sia stato considerato che la società non ha mai avuto notizia delle pretese e in particolare del fermo amministrativo;

Chiede dichiararsi l'inesistenza/inefficacia/nullità del fermo e di tutti gli atti prodromici collegati.

Spese, con distrazione a favore del procuratore anticipatario. Valore 7.000 euro

Non risulta costituzione dell'appellato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, è dell'avviso che nessuno dei motivi di appello sia fondato.

A) Motivo uno e due: premesso che la motivazione appare conforme a legge ed ha posto il contribuente in condizione di esporre approfondite difese, possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati:

1 Va premesso che il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Ord. 311/2020) in base al quale "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, , la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione". (Cass 23902/17 e Cass 24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18)"

2 Nella fattispecie, le lagnanze del contribuente si basano sul fatto che la documentazione offerta in fotocopia dal Concessionario non avrebbe corrispondenza in originali. Pertanto le copie vengono disconosciute e si lamenta che controparte non abbia proceduto a richiesta di verifica. Nella fattispecie, la Commissione è dell'avviso che le fotocopie siano rappresentative di corrispondenti originali sulla base del seguente accertamento di fatto operato sulle stesse:

2a) sia sulle relate che negli avvisi di ricevimento -esaminati uno per uno- si rileva come la sottoscrizione sia quella del signor M.A., qualificatosi come tale o come titolare. La firma risulta verosimilmente identica a quella apposta in calce alla nomina del difensore (in atti). Solo in un caso (ingiunzione di pagamento €97000) la sottoscrizione risulta apposta da parte di persona diversa (che evidentemente il portalettere ha ritenuto abilitata perché reperita nella sede), ma la firma, per quanto non leggibile, è verosimilmente identica a quella apposta in calce alla comunicazione di rateazione n. 4855/2016, per cui altrettanto verosimilmente trattasi di persona abilitata.

2b) Sulle cartoline avviso di ricevimento è riportato il numero di protocollo della pratica corrispondente.

3 Una volta esperito tale accertamento, la Commissione è dell'avviso che la documentazione offerta in fotocopia non necessiti di essere confrontata con gli originali (anche a prescindere dal fatto che la contestazione da parte del contribuente sia o meno dettagliata e non generica) atteso che diversi elementi presuntivi verificati dal Collegio sono concordi e depongono a favore della autenticità.

4 Non risulta presentata querela di falso.

Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso non è fondato; in sede di verifica della documentazione per le valutazioni di cui al punto precedente, il Collegio ha constatato come le fotocopie siano più che sufficientemente leggibili, e la identificabilità del sottoscrittore non costituisce elemento di nullità, atteso che agevolmente, dall'intestazione, si desume da quale Ente le stesse siano emesse (sul punto, tra molte, vedi Cass. 30560/2017 "la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario dell'atto, con la precisazione che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive").

Quanto al quarto motivo, lo stesso non è fondato. Il preavviso di fermo amministrativo 00120160000010460000, notificato a mezzo posta, è stato oggetto della stessa verifica di cui al precedente punto A-2; l'avviso di ricevimento, prodotto in fotocopia, riporta come sottoscrizione la firma del signor M., apposta in data 17.02.2016; il contribuente non può affermare di essere stato all'oscuro del procedimento di fermo.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione è dell'avviso che la motivazione della prima sentenza e la decisione debbano essere confermate. L'appello va respinto. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell'appellato vittorioso (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16786).

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.